

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SINDACI DEL PIANO DI ZONA
DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA**

In data 19 febbraio 2025, presso la Sala Consiliare del Municipio di Albino, si è tenuto l'incontro dell'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana.

Di seguito si evidenziano le presenze e/o le assenze dei Sindaci o degli Assessori delegati.

	COMUNE, COGNOME E NOME	Presente	N.	COMUNE, COGNOME E NOME	Presente
1	COMUNE DI ALBINO Daniele Esposito	sì	11	COMUNE DI LEFFE Silvia Beltrami	sì
2	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO Camillo Bertocchi e Elena Bonomi	sì	12	COMUNE DI NEMBRO Floria Lodetti	sì
3	COMUNE DI AVIATICO Marica Carrara	no	13	COMUNE DI PEIA Miriam Moro	no
4	COMUNE DI CASNIGO Lucia Ongaro	sì	14	COMUNE DI PRADALUNGA Natalina Valoti	sì
5	COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA Giorgio Carrara	sì	15	COMUNE DI RANICA Adriana Alborghetti	sì
6	COMUNE DI CENE Edilio Moreni	sì	16	COMUNE DI SELVINO Andrea Santopietro	sì
7	COMUNE DI COLZATE Gian Lorenzo Spinelli e Mario Nappo	sì	17	COMUNE DI VERTOVA Antonio Loda	sì
8	COMUNE DI FIORANO AL SERIO Andrea Bolandrina	sì	18	COMUNE DI VILLA DI SERIO Maria Corna	sì
9	COMUNE DI GANDINO Guido Bertocchi	no	19	COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Giampiero Calegari	no
10	COMUNE DI GAZZANIGA Angelo Merici	sì			

Responsabile Ufficio di Piano: Dott.ssa Carolina Angelini.

Servizi Sociosanitari Val Seriana: Amministratore Unico: Dott. Angelo Bergamelli; Direttore: Dott. Ugo Castelletti.

ASST Bergamo Est: Dott.ssa Patrizia Martinelli.

Il presidente Angelo Merici apre l'Assemblea con il primo punto all'ordine del giorno.

1) Approvazione atto di indirizzo per la trasformazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl in Azienda Speciale.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Introduce il primo punto all'ordine del giorno spiegando che, dall'atto di indirizzo dell'Assemblea, parte formalmente il percorso per la trasformazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl in Azienda Speciale. In questi mesi si è ampiamente parlato di questa questione, ma il passo formale in Assemblea non era ancora stato compiuto. Propone quindi la votazione in merito.

DECISIONE: L'atto di indirizzo per la trasformazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl in Azienda Speciale viene approvato dai presenti all'unanimità.

2) Presentazione e approvazione statuto dell'Azienda Speciale.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Lascia la parola all'Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana, dott. Angelo Bergamelli, per la presentazione dei contenuti di cui al punto 2.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che, da tempo, si sta lavorando sull'ipotesi di trasformazione della Servizi Sociosanitari Val Seriana da Srl ad Azienda Speciale. Riepiloga brevemente l'iter finora compiuto:

- In una precedente Assemblea è stato nominato un gruppo ristretto di lavoro composto da: il dott. Esposito, sindaco del Comune di Albino, che, essendo di professione avvocato, ha dato il proprio contributo tecnico alla questione, predisponendo la relazione per l'avvio della procedura, i rappresentanti dei Comuni di Colzate e Gandino, la sig.ra Lodetti del Comune di Nembro, vicepresidente dell'Assemblea dei Sindaci e il sig. Merici del Comune di Gazzaniga, presidente dell'Assemblea dei Sindaci.
- In estate sono stati presi i contatti con NeAss – Network Aziende Speciali Sociali Lombardia, che raggruppa la maggior parte delle aziende speciali in Lombardia. Il NeAss ha fornito una prima bozza di statuto, che è stata analizzata dal gruppo di lavoro in ogni punto.
- Svolti questi passaggi la bozza è stata sottoposta nuovamente al NeAss e al notaio, nel frattempo incaricato, dopo aver raccolto tre offerte da tre diversi studi noti in città. La scelta, in base alle offerte, è andata allo studio notarile Farhat, molto conosciuto e con una lunga esperienza professionale.
- Successivamente la bozza di statuto è stata inviata a tutti i soci della Società. In seguito all'invio sono giunte osservazioni da parte dei sindaci e dei segretari comunali.

Propone ora la possibilità di analizzare lo statuto, dove sono stati inseriti tutti gli emendamenti presentati, per prendere le necessarie decisioni. Riferisce che, per quanto riguarda la Società, non vi è alcuna obiezione agli emendamenti pervenuti, alcuni riguardano questioni più tecniche, altri scelte di carattere politico. Aggiunge una precisazione in merito: lo statuto è lo strumento vigente, può contenere aspetti che si mettono in pratica qualora si modificassero le leggi. Se questi aspetti non venissero previsti prima nello statuto, per fare delle modifiche, sarebbe necessario tornare ogni volta dal notaio. Chiede ai membri dell'Assemblea se la premessa presentata sia stata sufficientemente chiara e la possibilità di procedere con l'analisi degli emendamenti.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Chiede se, qualora venisse inserito nello statuto un aspetto che al momento non è previsto dalla legge, ma che potrebbe esserlo in futuro, non si vada contro la normativa vigente.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Ritiene che non si vada contro la normativa perché vi è la specifica dicitura: "salvo diverse disposizioni di legge".

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Chiede se non sia meglio inserire quanto in vigore attualmente e prevedere la dicitura: "salvo modifiche normative". Pone la questione della legittimità di inserire un aspetto che non rispetti la norma attuale.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Porta un esempio, se nello statuto non si prevedesse la possibilità di nominare gli amministratori di maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione, qualora la norma lo prevedesse, se non fosse chiaramente scritto nello statuto, non si potrebbe applicare. Riferisce inoltre che tutte le clausole sono state sottoposte al NeAss, all'avvocato Esposito e ad altri legali.

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Chiede se con il termine "amministratori di maggioranza" si intenda la maggioranza interna ai Comuni.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Conferma la correttezza della precisazione.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Spiega come il riferimento "salvo diverse previsioni di legge" permetta di non modificare ogni volta lo statuto. Rispetto alla questione degli amministratori di maggioranza nel CdA, ritiene che il problema nasca nel momento in cui qualcuno segnali all'ANAC. Lo statuto è stato analizzato dai segretari comunali, ogni segretario ha le sue opinioni, ed è plausibile che sollevino dei dubbi. Sul tema del Consiglio di Amministrazione la norma non è così chiara e vi sono diversi esempi di amministratori attuali che fanno parte di CdA di aziende pubbliche. Oltre alla situazione non chiara, vi è attualmente in discussione alla Camera il decreto "milleproroghe". Il rimando alla legge permette di tutelarsi. Il termine "amministratore di maggioranza" è stato preso dallo statuto della Comunità Montana. Si può anche omettere o decidere di inserire altro.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ringrazia l'amministratore unico, il direttore della Società e tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto per questo progetto. Riferisce di essere in difficoltà a svolgere il ruolo richiesto oggi in Assemblea e ad esprimere un parere su ogni singolo emendamento, poiché alcuni riguardano questioni molto tecniche, sulle quali bisognerebbe avere una specifica competenza.

NATALINA VALOTI (Comune di Pradalunga): Conferma il concetto appena espresso.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce la propria speranza di poter dar corso al mandato ricevuto rispetto alla modifica della natura giuridica della Società. Apre il confronto relativo a come potersi organizzare per procedere all'analisi degli emendamenti proposti e alle relative decisioni in merito.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Ritiene che il tema più complesso sia quello legato al CdA. Propone che venga inserito come criterio più generale per l'elezione chiunque abbia i requisiti per ricoprire la carica di sindaco. Rispetto all'emendamento relativo all'impossibilità per l'Azienda Speciale di svolgere il proprio mandato oltre al territorio di competenza dei soci ritiene che, chi l'abbia proposto, non abbia presente l'attuale organizzazioni in Distretti e le connessioni progettuali esistenti tra Ambiti diversi. Propone di scorrere lo statuto e, dove sia possibile, di dare un orientamento. Rispetto ai dubbi si faranno ulteriori approfondimenti.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Propone la possibilità di avere il testo emendato con una breve relazione sul perché si sono fatte determinate scelte. Ritiene difficile votare questa sera lo statuto.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): La documentazione è stata inviata ai Comuni e sono giunti riscontri sulle bozze. La Società non può essere selettiva delle proposte pervenute. Sono i soci a decidere e a fare propria una scelta piuttosto che l'altra. Sarebbe scorretto che questa scelta la facesse la Società.

ANDREA BOLANDRINA (Comune di Fiorano al Serio): Propone di analizzare insieme gli emendamenti e di dare un orientamento.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ritiene che, se le questioni fossero prettamente politiche, sarebbero già state risolte. Propone la possibilità di avere un testo emendato e motivato, da poter riportare nei propri Comuni e da votare poi, dopo questo ulteriore passaggio.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Propone di rivedere lo statuto, di emendare quanto è possibile emendare, e di riportare il documento nei propri Comuni per i pareri tecnici. Dove vi sono particolari dubbi, si riportano le questioni ai segretari comunali per raccogliere i singoli pareri, che si spera non giungano in modo contraddittorio.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che alcuni emendamenti sono giunti in termini contraddittori tra loro.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Propone di procedere con l'analisi degli emendamenti allo statuto.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riporta come siano arrivate osservazioni anche su questioni come la possibilità di chiudere la Società e di aprire poi l'Azienda Speciale o sulla continuità dei rapporti giuridici. Vi è il verbale del notaio che attesta l'assoluta continuità della Società che continuerà ad operare come ha sempre operato, ma sotto una forma giuridica diversa. Tutti i rapporti giuridici in essere proseguiranno. Passando allo Statuto, inizia a scorrere gli emendamenti pervenuti. All'art. 3 comma 2 l'emendamento presentato propone che l'ambito di intervento dell'Azienda rimanga circoscritto al territorio degli enti soci.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Rispetto a questo punto ritiene che non si possa vincolare la territorialità, in considerazione dell'organizzazione per Distretti e la condivisione di progettualità con altri Ambiti. Riporta come, attualmente, il Comune di Albino sia capofila per un progetto PNRR che coinvolge il territorio del distretto; con questa limitazione, non potrebbe più farlo.

ANDREA BOLANDRINA (Comune di Fiorano al Serio): Chiede se l'emendamento presentato sia legato a motivi di legge o di opportunità.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Legge integralmente l'emendamento di cui all'art. 3 comma 2.

ANDREA BOLANDRINA (Comune di Fiorano al Serio): Ritiene che sia una questione di opportunità.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Considera importante poter restituire queste spiegazioni attraverso una breve relazione, presentando delle note agli emendamenti, per poter motivare le scelte alla componente tecnica.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Conferma che avere delle motivazioni scritte, condivise dall'Assemblea, potrebbe facilitare questo passaggio. Ritiene che spesso il mondo sociale non sia così conosciuto.

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Ritiene che vi siano diversi fraintendimenti in merito alla società in house. Per quanto riguarda il presente punto in discussione, l'orientamento di non porre la limitazione territoriale non è legato all'intenzione di svolgere l'attività al di fuori del territorio degli enti soci, ma di poter fare da capofila per progetti che coinvolgono il Distretto, gli Ambiti Territoriali vicini, la Provincia, etc.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Conferma quanto detto, specificando che spesso si collabora tra Ambiti vicini per progetti e bandi comuni.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ritiene che il fraintendimento sia stato questo e che, con le motivazioni presentate, possa essere facilmente superabile.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Propone la possibilità di inserire “nel rispetto della normativa vigente” per mettere ulteriormente al sicuro. Rimanda poi la decisione all’Assemblea.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Propone di specificare maggiormente cosa si intende per “attività motivata”.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Ritiene che rispetto a questo punto la decisione sia politica e che si possa essere tutti d’accordo nel non porre il limite territoriale per le motivazioni sopra riferite. Ritiene altresì importante accompagnare le decisioni e gli orientamenti con due righe scritte che li possano motivare.

FLORIA LODETTI (Vicepresidente e Comune di Nembro): Propone di analizzare tutti gli emendamenti e di parlarne con i segretari.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Sottolinea l’importanza di accompagnare le motivazioni con un breve scritto.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Conferma la disponibilità a stendere note scritte per ogni emendamento e ad inviarle successivamente ai Comuni.

Procede poi con l’esame degli emendamenti:

- art. 3 comma 3 lettera b): è stato proposto di eliminare “e l’istruttoria degli atti di esecuzione del Piano” poiché non sembra coerente con quanto detto in precedenza.

L’Assemblea si orienta nel recepire l’emendamento presentato all’art. 3 comma 3 lettera b).

- art. 3 comma 4 lettera c): proposta un’inversione di parole.

L’Assemblea si orienta nel recepire l’emendamento presentato all’art. 3 comma 4 lettera c).

- art. 4 comma 1: per precisare in origine la continuità con la precedente Società, si cita la convenzione già esistente fra i Comuni dell’Ambito.

L’Assemblea si orienta nel lasciare la citazione della Convenzione.

- art. 4 comma 1: è stato proposto di chiarire meglio il concetto poiché l’azienda non può erogare servizi che non vadano oltre le finalità istituzionali per le quali è stata costituita. Si ritiene che qualsiasi azienda non possa erogare servizi che vadano oltre le proprie finalità, appare una specifica non necessaria ma, se concordato, verrà inserita.

L’Assemblea si orienta nel recepire il secondo emendamento presentato all’art. 4 comma 1.

- art. 5: verrà tolto “coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva”.

L’Assemblea si orienta nel recepire l’emendamento presentato all’art. 5.

- art. 6 comma 3 e 4: richiesta modifica di piccoli incisi.

L’Assemblea si orienta nel recepire gli emendamenti presentato all’art. 6 comma 3 e 4.

- art. 12: si tratta della situazione che, ad oggi, è in essere con il consultorio familiare, se l’emendamento presentato venisse recepito l’Azienda dovrebbe cessare l’attività del consultorio.

L’Assemblea si orienta nel non recepire l’emendamento presentato all’art. 12.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Ritiene che rispetto a questo ultimo punto il tema potrebbe essere quello del limite. I servizi a terzi sono necessari per garantire l’attività del consultorio e il richiamo alla legge vigente comunque tutela.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Prosegue con l’analisi degli emendamenti:

- art. 13: è stato proposto di eliminare il vincolo dei tre anni per il recesso di un Ente dall’Azienda, per garantire la libertà del socio di recedere anche prima.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Sottolinea l'importanza del metodo che si sta utilizzando, poiché l'agire politico è un processo partecipativo nel quale è fondamentale dare voce a tutti. La relazione di controdeduzione agli emendamenti aiuterà a motivare gli orientamenti espressi dall'Assemblea.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Ritiene che la decisione rispetto all'art. 13 sia una scelta prettamente politica e propone di lasciare il vincolo dei tre anni.

L'Assemblea si orienta nel non recepire l'emendamento presentato all'art. 13.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Chiede se l'Assemblea Consortile di cui all'art. 15 sostituirà l'Assemblea dei Sindaci.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Riferisce che l'Assemblea Consortile sostituirà l'attuale Assemblea dei Soci e non quella dei Sindaci del Piano di Zona.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Prosegue con l'analisi degli emendamenti:

- art. 17 comma 1 lettera n): resta la convenzione in essere;
- art. 17 comma 1 lettera r): vi è un refuso da eliminare. Le lettere del comma andranno rinominate.
- art. 18 comma 6 lettera c): verrà sostituito il termine "funzionario" con quello di "incaricato".
- art. 25 comma 4: riguarda il tema ampiamente trattato della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Propone di inserire: "gli amministratori saranno scelti tra soggetti eleggibili alla carica di sindaco", indicando un requisito più generico.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Chiede se la precisazione relativa alla "speciale competenza tecnica e amministrativa" debba essere mantenuta o meno.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Concorda con il rendere più neutro il requisito per la scelta degli amministratori. Gli dispiacerebbe però perdere il tema della competenza.

ANDREA BOLANDRINA (Comune di Fiorano al Serio): Ritiene che il problema fosse sul requisito relativo alla scelta degli amministratori e non sulla specifica relativa alla competenza, che, a suo avviso, può essere mantenuta.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Ritiene che inserire competenza tecnica o amministrativa sia piuttosto generale, propone di mettere sociale.

ANDREA SANTOPIETRO (Comune di Selvino): Propone di tenere una dicitura generica, la scelta poi verrà fatta rispetto a quello che l'Azienda è e fa.

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Propone di inserire "competenze strumentali alle finalità dell'Azienda", per trovare una formula generica che permetta di licenziare questo punto.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Propone di inserire "gli amministratori saranno scelti tra persone con speciale competenza tecnica e amministrativa" e di togliere da "tra gli amministratori" a "o consulenti".

L'Assemblea si orienta nel recepire quest'ultima proposta.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Prosegue con l'analisi degli emendamenti:

- art. 26 comma 2: Rimandando alla questione sopra trattata, viene proposto di togliere il comma.

L'Assemblea si orienta nel recepire questa proposta.

- art. 30 comma 2 lettera b): si tratta di un refuso e di sostituire il termine "Società" con "Azienda".
- art. 30 comma 2 lettera g): si propone di togliere "presidente" e di lasciare "assemblea".

L'Assemblea si orienta nel recepire l'emendamento presentato all'art. 30 comma 2 lettera g).

- art. 32 comma 1: viene ritenuto sufficiente il riferimento alla "normativa vigente".

L'Assemblea si orienta nel recepire l'emendamento presentato all'art. 32 comma 1.

- art. 32 comma 2: è stato proposto di interrompere il periodo al termine "Consortile" e di togliere "in conformità a quanto previsto dal contratto della dirigenza degli enti locali". Se non vi è la precisazione si apre alla possibilità di applicare anche altro.

L'Assemblea si orienta nel recepire l'emendamento presentato all'art. 32 comma 2.

- art. 32 comma 3: Viene suggerita l'integrale sostituzione del comma con il seguente: "L'incarico di Direttore è conferito dall'Organo Amministrativo previa procedura selettiva".

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Riferisce che è una proposta per semplificare.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Propone di lasciare come è scritto.

L'Assemblea si orienta nel non recepire l'emendamento presentato all'art. 32 comma 3.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Prosegue con l'analisi degli emendamenti:

- art. 33 comma 3 lettera c): Viene suggerito un RPCT diverso dal direttore.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Chiede quale soggetto potrebbe svolgere questa funzione legata all'anticorruzione se non il direttore. Chiede se possa essere un soggetto esterno, essendo l'Azienda un ente di diritto pubblico.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Propone di accogliere l'emendamento e di decidere poi chi possa svolgere questo ruolo.

L'Assemblea si orienta nel recepire questa proposta.

Rispetto all'art. 33 l'Assemblea si orienta nel recepire gli emendamenti successivi legati a refusi o modifiche alla strutturazione delle frasi.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Passa poi all'analisi del Titolo II art. 37. Spiega che, se l'Azienda Speciale si fosse costituita il 1 gennaio 2025 entro il 31 marzo si sarebbe dovuto provvedere a predisporre il bilancio preventivo e il previsionale triennale. Per fare il previsionale triennale è necessario che i dati vengano forniti dai Comuni per comprendere rispetto al Fondo Sociale quanto è stato messo a bilancio per il 2025, 2026 e 2027. Qui le situazioni potrebbero essere variegate: c'è chi ha recepito l'aumento di quota capitaria previsto nel 2024 anche per i successivi anni e chi no. Se il previsionale triennale viene richiesto ora, contestualmente all'atto di costituzione dell'Azienda, verrebbe fornito un bilancio triennale approssimativo. Diverso sarebbe il lavoro svolto se si seguissero i seguenti passaggi: la costituzione dell'Azienda Speciale, la partenza del nuovo progetto e la definizione da parte dei soci di cosa mettere a disposizione, e, successivamente, la predisposizione del bilancio previsionale, redatto sulla base di queste scelte. Allo stato attuale il bilancio triennale sarebbe poco rispettoso delle finalità che dovrebbe avere.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ritiene che questo sia uno degli aspetti tecnici, sul quale, come politico, diventa complesso esprimersi, a fronte della lettera prescrittiva pervenuta dal segretario comunale e dal responsabile del settore finanziario. Ritiene che questo sia uno dei problemi più rilevanti da risolvere, per il quale non si sente in grado di dare un indirizzo.

FLORIA LODETTI (Vicepresidente e Comune di Nembro): Riferisce che anche i tecnici del Comune di Nembro ritengono che un budget economico ci debba già essere in fase di approvazione dello statuto in consiglio comunale.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Esemplifica la situazione nella quale ci si trova: così facendo, il Comune chiede all'Azienda come sta in piedi, ma, per poter rispondere, l'Azienda ha bisogno di fare questa domanda ai Comuni. Chiede ai presenti se tutti i Comuni sono nelle condizioni di fornire il dato del budget impegnato per il Fondo Sociale nei prossimi tre anni.

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Ritiene che, sia il segretario comunale che il responsabile dell'ufficio finanziario, debbano dare un parere sull'esercizio economico.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Sottolinea il fatto che per predisporre un bilancio previsionale deve tenere presente quello che è stato deliberato nei Comuni.

GIAN LORENZO SPINELLI (Comune di Colzate): Propone che si proceda con la richiesta di questi dati ai Comuni, con la stesura del bilancio previsionale e con il passaggio successivo ai segretari comunali e ai responsabili dei servizi finanziari.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Pone la questione del passaggio anche ai revisori dei conti.

SILVIA BELTRAMI (Comune di Leffe): Ritiene che questa possa essere una scelta politica.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Ritiene che non sia una questione economica ma contabile.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Riferisce che il Comune di Albino, al momento, non ha stanziato per il 2025 la quota capitaria con l'aumento definito nel 2024.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Chiede se la quota capitaria non sia vincolante e se non sia necessario sanarla.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce di non poter procedere alla stesura del previsionale se i Comuni non hanno stanziato tutti la stessa quota capitaria.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Ritiene che lo stanziamento della stessa quota vada sanato prima della costituzione dell'Azienda.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Riporta che, ad Albino, la prossima variazione di bilancio verrà svolta a maggio.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ritiene che il nodo da sciogliere sia fondamentale questo: il bilancio previsionale è un documento necessario all'atto della costituzione dell'Azienda Speciale?

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Ritiene che questo nodo sia da sciogliere con chi ha presentato l'emendamento.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Ritiene necessario comprendere se l'art. 114, citato all'art. 37 comma 1 dello statuto, preveda questo.

ANDREA BOLANDRINA (Comune di Fiorano al Serio): Chiede se non sia possibile predisporre un bilancio sulla base della quota minima stanziata.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che non rispetterebbe quanto deliberato dai Comuni.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Pone le proprie perplessità nel definire un budget non avendo nemmeno la data di costituzione dell'Azienda.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che non è intenzione della Società tralasciare un atto fondamentale, ma è necessario definire la strada da intraprendere.

ADRIANA ALBORGHETTI (Comune di Ranica): Chiede le tempistiche previste.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che, se si fosse proceduto ad approvare lo statuto in data odierna, si era pensato di poter sottoscrivere l'atto costitutivo dell'Azienda a marzo e di partire dal 1° di giugno. Allo stato attuale, se si riesce a convogliare rispetto alle questioni rimaste aperte, si potrebbe costituire l'atto a giugno e partire da dopo l'estate.

FLORIA LODETTI (Vicepresidente e Comune di Nembro): Ricorda che l'Azienda ha un diciannovesimo socio, la Comunità Montana.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Propone di far presente nei commenti agli emendamenti questi elementi per comprendere se possano essere condivisi da chi ha sollevato dei dubbi.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riassume i punti rimasti aperti:

1. La questione del budget;
2. La convenzione vigente;
3. L'inserimento del pareggio di bilancio previsto dall'art. 114, ma anche statutariamente previsto. Questa è una scelta politica.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Pone la questione, se, con l'Azienda Speciale, non sia un obbligo il pareggio di bilancio.

SILVIA BELTRAMI (Comune di Leffe): Riferisce che questa è una scelta politica.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riporta di non precludere alcuna opzione in merito.

CAMILLO BERTOCCHI (Comune di Alzano L.do): Suggestisce di restare nell'ambito della legge.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Concorde nel mantenere un testo riferito alla norma.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Prosegue con l'analisi degli emendamenti:

- art. 40 comma 2 e art. 44: è stata presentata un'osservazione che non si è riusciti a comprendere. Viene chiesto di richiamare l'atto di trasformazione della Società in Azienda, atto che, di fatto, è quello che si sta istituendo. Non è possibile richiamare lo stesso atto che si sta istituendo. È possibile che non si sia compresa correttamente l'osservazione.
- art. 43 comma 2: non si tratta di costituzione dell'Azienda ma di trasformazione.

DANIELE ESPOSITO (Comune di Albino): Chiarisce l'iter dei passaggi che dovranno essere compiuti:

- l'Assemblea dei Sindaci licenzia lo statuto;

- lo statuto viene approvato nei Consigli Comunali;
- l'Assemblea dei Soci approva lo statuto e nomina il nuovo CdA.

Per fare questo è necessario avere le delibere di tutti i Consigli Comunali.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Termina l'analisi degli emendamenti con l'art. 47, in cui viene proposto di togliere i termini "della presente convenzione". Precisa invece che in questo caso si fa riferimento proprio all'atto in discussione e per non ingenerare confusione propone di scrivere "della presente convenzione societaria".

L'Assemblea si orienta nel recepire questa proposta.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Riferisce che, come concordato, non si procederà con l'approvazione dello statuto ma si attenderà una relazione di controdeduzione agli emendamenti da sottoporre ai segretari. Verrà successivamente svolto un ulteriore passaggio in Assemblea per l'approvazione. Le osservazioni riguarderanno soltanto i punti rimasti aperti e non si accetteranno nuovi emendamenti. Verrà rimandato a tutti lo statuto con le osservazioni a fianco.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Concorda la possibilità di avere un tempo adeguato per preparare quanto richiesto.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Definisce che, dalla ricezione del documento da parte della Società, i Comuni avranno 7 giorni per inviare risposte in merito.

3) Comunicazione in merito ai TIS.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Lascia la parola al Dott. Ugo Castelletti per la presentazione dei contenuti di cui al punto 3.

UGO CASTELLETTI (Direttore di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Comunica che, al fine di risparmiare lavoro prettamente amministrativo, per quanto riguarda i tirocini di inclusione sociale, la COB e l'INAIL resteranno in capo alla Società. Questa scelta ha una valenza di circa 1.000 € all'anno, ma permette di non disperdere lavoro amministrativo.

4) Varie ed eventuali.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Ricorda ai presenti che, sabato 22 febbraio, si terrà a Nembro l'inaugurazione del centro diurno per adolescenti a rilevanza psichiatrica, mentre mercoledì 19 marzo, a Gazzaniga, verranno presentati i progetti del Bando Abitus.

Riferisce di aver chiesto all'Amministratore Unico della Società la possibilità di avere delle linee guida per facilitare la scelta delle persone da inserire all'interno del CdA dell'Azienda Speciale, in particolare, le aree per le quali dovrebbero avere delle competenze.

ANGELO BERGAMELLI (Amministratore Unico di Servizi Sociosanitari Val Seriana): Riferisce che, per strutturare in modo più presidiato il discorso societario, a suo parere, i consiglieri dovrebbero poter avere competenze e sviluppare i seguenti temi:

- bilancio, affari interni, sistemi informatici, rapporti economici con i fornitori e rapporti con l'Assemblea dei Sindaci;
- competenze relazionali per: rapporti con gli enti esterni, Regione, ATS, questione del 5x1.000, rapporti e partecipazione nelle co-proiezioni e nella gestione dei servizi;
- ambito legale per rivedere le convenzioni con tutti gli utenti e gli utilizzatori dei servizi.

- rapporti con il personale e i liberi professionisti. Ritiene che vi sia molto da fare rispetto a questo punto. Porta l'esempio degli attuali problemi in amministrazione per una sostituzione di maternità e la difficoltà di trovare personale competente in materia.

ANGELO MERICI (Presidente e Comune di Gazzaniga): Ringrazia l'amministratore unico della Società per i riscontri forniti.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno l'Assemblea si chiude alle ore 20:10.

Il Presidente
Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona
dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana
Sig. Angelo Merici

La Verbalizzante
Responsabile Ufficio di Piano
Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana
Dott.ssa Carolina Angelini

N. REP.

N. RACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____
del mese di _____.

In Bergamo, nello Studio Notarile di Via Pradello n.2, alle ore .

Avanti a me Dr. JEAN-PIERRE FARHAT, Notaio di Bergamo iscritto all'omonimo Collegio Notarile,

è di persona comparso:

- Dr. ANGELO BERGAMELLI, nato ad Albino il 22 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L."

con sede legale in Albino, Viale Stazione n.26, capitale versato Euro 57.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C.F.: 03228150169, REA N. BG-360161.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede con il presente atto di fare constare lo svolgimento dell'assemblea della predetta Società, convocata per questo giorno ed ora ed in questo luogo, mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso ai soci ed all'Organo di controllo in data

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) - Trasformazione della società dall'attuale forma in quella di Azienda Speciale Consortile.
- 2) - Aumento gratuito del capitale sociale da Euro 57.000,00 ad Euro 104.500,00.
- 3) - Approvazione di un nuovo testo di Statuto.
- 4) - Nomina del nuovo Organo Amministrativo e conferma dell'Organo di controllo.
- 5) - Delibere inerenti e consequenziali.

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'Assemblea.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto ed a richiesta degli intervenuti, il Dr. Angelo Bergamelli, mentre io Notaio redigo il presente verbale a norma di Legge.

Il Presidente - previo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti - constata e mi fa constatare, ed io Notaio ne prendo e ne do atto, la regolarità dell'odierna seduta, per essere intervenuti:

a) per l'Organo Amministrativo:

il qui comparso Amministratore Unico;

b) per l'Organo di controllo:

la Dr.ssa Eva Chiodelli - Sindaco;

c) per il Capitale Sociale:

n. 19 soci rappresentanti in proprio e per delega l'intero capitale sociale, come risulta dallo specifico elenco analitico dei partecipanti all'assemblea, che, firmato dalla Parte e da me Notaio, al presente atto si allega sotto **la lettera "A"**; é così presente l'intero capitale sociale, le deleghe, previo controllo della loro regolarità, vengono ritirate dal Presidente per essere acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e, passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, propone, alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali ed ai sensi del secondo comma dell'art.2500-septies e sexies Cod. Civ., la trasformazione della Società dall'attuale forma in quella di Azienda Speciale Consortile, ai sensi degli artt.9 e 10 della Legge 2 aprile 1968 n.475 sue proroghe e modificazioni e dell'art.114 del T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012 n.27.

Proseguendo nella propria esposizione il Presidente rende noto che, ai fini della proposta deliberazione, è stata predisposta la relazione prevista dal secondo comma dell'art.2500-sexies Cod. Civ. che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione e che tale relazione è rimasta depositata presso la sede sociale nei termini di Legge.

Indi il Presidente propone l'aumento gratuito del capitale da Euro 57.000,00 a Euro 104.500,00 mediante parziale utilizzo, per l'importo di Euro 47.500,00, della voce "Altre riserve" risultante dal Bilancio della Società alla data del 31 dicembre 2023, approvato e depositato ai sensi di Legge.

A conclusione della propria esposizione il Presidente illustra lo Statuto, che regolerà la vita dell'Azienda Speciale Consortile, che avrà quale scopo la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

L'Assemblea, dopo discussione, previa dichiarazione del Presidente dell'assemblea che il capitale sociale di Euro 57.000,00 è interamente versato, come espressamente conferma il Sindaco unico e preso atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico attualmente in carica, con il consenso unanime espresso verbalmente,

DELIBERA

- di trasformare la Società dall'attuale forma in quella di Azienda Speciale Consortile, ai sensi degli artt.9 e 10 della Legge 2 aprile 1968 n.475 sue proroghe e modificazioni e dell'art.114 del T.U. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, modificato dal D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con la Legge 24 marzo 2012 n.27, assumendo la denominazione di **"SER-**

VIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA";

- di determinare lo scopo dell'Azienda Speciale Consortile che, nel nuovo testo, assumerà il seguente letterale tenore:

"Art.3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. L'Azienda non ha e non potrà assumere in futuro vocazione commerciale, il suo ambito di intervento è, e dovrà permanere, circoscritto al territorio degli enti soci, con la possibilità di svolgere attività motivata e giustificata al di fuori dello stesso.

3. L'Azienda opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali 8 novembre 2000 n. 328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, 11 agosto 2015 n. 23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti e, in particolare, delle seguenti previsioni:

a) ai sensi degli artt. 6,8 e 19 della L. 8 novembre 2000 n. 328: i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona;

b) ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, nel testo modificato dalla L.R. 15 agosto 2015 n. 23, la gestione associata del servizio da parte dei Comuni deve avvenire attraverso le seguenti modalità e con i seguenti Organi:

- l'Assemblea dei Sindaci approva il Piano di zona con validità triennale, che costituisce lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale, per quanto possibile contestualmente all'approvazione dei bilanci pluriennali da parte dei comuni soci;

- l'Azienda attua il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con i Comuni e con gli Enti territorialmente competenti;

- l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico - amministrativa di supporto all'Assemblea dei Sindaci ed assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albi-

no, salvo diversa decisione dell'Assemblea Consortile.

4. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge n. 328/2000 - Piani di Zona;
- b) rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;
- c) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- d) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- e) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- f) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- g) creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- h) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- i) approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- j) mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- k) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- l) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- m) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.";

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale da Euro 57.000,00 a Euro 104.500,00, mediante passaggio a capitale dell'importo di Euro 47.500,00, prelevato dalla voce "Altre riserve" risultante dall'ultimo Bilancio approvato della Società alla data del 31 dicembre 2023;

- di dare atto che, a seguito della deliberata trasformazione, il capitale viene rinominato in "Capitale di dotazione" suddiviso in n.19 quote, ciascuna del medesimo valore nominale, spettanti agli attuali soci;

- di dare atto che la deliberata trasformazione in Azienda Speciale Consortile è subordinata alla decorrenza, senza opposizione da parte dei creditori sociali, del termine di sessanta giorni dall'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Bergamo, previsto dall'art.2500-novies Cod. Civ.;

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico in carica e di nominare, fino a revoca o dimissioni, un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

-	, nato a	il	- Presidente;
-	, nato a	il	- Consigliere;
-	, nato a	il	- Consigliere;
-	, nato a	il	- Consigliere;
-	, nato a	il	- Consigliere;

I Consiglieri di Amministrazione hanno accettato la carica loro conferita e dichiarato l'assenza, a loro carico, di cause di ineleggibilità o decadenza, ai sensi di Legge;

- di confermare quale Organo di controllo, la Dr.ssa Eva Chiodelli che rimarrà in carica per gli esercizi 2025/2026/2027 e, comunque fino all'approvazione del Bilancio che sarà chiuso il 31 dicembre 2027;

- di approvare la proposta del Presidente e di adottare quale nuovo Statuto che regolerà la vita dell'Azienda Speciale Consortile quello da esso illustrato all'assemblea, statuto che, firmato dalla Parte e da me Notaio, al presente atto si allega sotto **la lettera "B"**;

- di autorizzare la voltura di qualsiasi bene mobile ed eventuali autorizzazioni e licenze a favore dell'Azienda Speciale Consortile qui trasformata, esonerando da responsabilità al riguardo gli Uffici Pubblici o Privati e le Autorità da qualsiasi inerenti responsabilità, con particolare riferimento alle autorizzazioni sanitarie di Legge;

- di delegare al neo-nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione, con facoltà di apportare tutte le eventuali modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero necessarie o richieste ai

fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese competente.

Spese ed imposte relative al presente Atto sono a carico della Società.

La Parte consente il trattamento dei dati personali che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi alla redazione del presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea.

pitale sociale;

- COMUNE DI PEJA, C.F.: 81001780162, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNE DI PRADALUNGA, C.F.: 80006370169, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNE DI RANICA, C.F.: 00330380163, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNE DI SELVINO, C.F.: 00631310166, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNE DI VERTOVA, C.F.: 00238520167, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNE DI VILLA DI SERIO, C.F.: 80023530167, rappresentato per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatore della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale;

- COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA INFERIORE, C.F.: 80024590160, rappresentata per delega, in presenza o in collegamento audio-video da remoto, portatrice della partecipazione di nominali Euro 3.000,00 del capitale sociale.

Il Presidente

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA

Fra gli Enti:

- Comune di Albino;
- Comune di Alzano Lombardo;
- Comune di Aviatico;
- Comune di Casnigo;
- Comune di Cazzano Sant'Andrea;
- Comune di Cene;
- Comune di Colzate;
- Comune di Fiorano al Serio;
- Comune di Gandino;
- Comune di Gazzaniga;
- Comune di Leffe;
- Comune di Nembro;
- Comune di Peia;
- Comune di Pradalunga;
- Comune di Ranica;
- Comune di Selvino;
- Comune di Vertova;
- Comune di Villa di Serio;
- Comunità Montana Valle Seriana.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio e Comunità Montana Valle Seriana è costituita una Azienda Speciale Consortile denominata:

"SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA"

chiamata in seguito per brevità Azienda, per l'esercizio di attività e servizi definiti dal successivo art. 3.

2. L'Azienda, a totale partecipazione pubblica, è ente strumentale dei Comuni e degli enti aderenti, ha natura giuridica pubblica, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dal T.U.E.L. per le Aziende speciali e dal Codice Civile, e non ha fini di lucro.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Albino (BG), Viale Stazione n.26/a.

2. Con delibera dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo

all'Azienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei Comuni associati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'Azienda è la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio sanitari integrati e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio.

2. L'Azienda non ha e non potrà assumere in futuro vocazione commerciale, il suo ambito di intervento è, e dovrà permanere, circoscritto al territorio degli enti soci, con la possibilità di svolgere attività motivata e giustificata al di fuori dello stesso.

3. L'Azienda opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali 8 novembre 2000 n. 328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, 11 agosto 2015 n. 23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti e, in particolare, delle seguenti previsioni:

a) ai sensi degli artt. 6,8 e 19 della L. 8 novembre 2000 n. 328: i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona;

b) ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008 n. 3, nel testo modificato dalla L.R. 15 agosto 2015 n. 23, la gestione associata del servizio da parte dei Comuni deve avvenire attraverso le seguenti modalità e con i seguenti Organi:

- l'Assemblea dei Sindaci approva il Piano di zona con validità triennale, che costituisce lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale, per quanto possibile contestualmente all'approvazione dei bilanci pluriennali da parte dei comuni soci;

- l'Azienda attua il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con i Comuni e con gli Enti territorialmente competenti;

- l'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico - amministrativa di supporto all'Assemblea dei Sindaci ed assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano è individuato nella figura del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albi-

no, salvo diversa decisione dell'Assemblea Consortile.

4. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) definizione di tutti gli atti di programmazione e attuazione di servizi e di interventi di natura socio-assistenziale previste da normativa dello Stato e della Regione, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti e definiti dalla legge n. 328/2000 - Piani di Zona;
- b) rafforzamento della capacità di intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale, ancorché collocato in posizione servente rispetto agli Enti Locali consorziati;
- c) strutturazione di una Rete Locale Integrata di servizi, con razionalizzazione su base territoriale della erogazione;
- d) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali e socio sanitari integrati;
- e) accrescimento delle possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
- f) sviluppo di approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;
- g) creazione di un ambito di produzione spiccatamente orientato all'ottimizzazione e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;
- h) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzano la centralità del soggetto-utente dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- i) approfondimento dei processi di integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- j) mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- k) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;
- l) sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- m) attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

n) sviluppo attivo del ruolo del terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.

Art.4 - Gestione dei servizi

1. L'Azienda svolge i servizi previsti nella Convenzione costitutiva in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e/o, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso la coprogettazione, l'acquisto di servizi e di prestazioni o tramite la partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione di servizi non istituzionali a terzi, svolgendo nel caso le attività necessarie a gestire i servizi accreditati.

2. L'Azienda può ricorrere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

3. L'Azienda è abilitata a gestire anche tutti i servizi a carattere istituzionale di competenza dei singoli enti consorziati, necessari per lo svolgimento del proprio mandato o a essa affidati dai soci.

4. L'Azienda, per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare ad Enti, Società, Associazioni, Fondazioni e Istituzioni e Cooperative Sociali ai sensi delle vigenti norme.

Art. 5 - Durata

1. L'Azienda ha la durata di 50 anni a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

3. È facoltà degli Enti soci prorogare la durata della Azienda per il tempo e secondo le condizioni stabilite mediante una convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti.

4. La proroga è efficace a condizione che gli Atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti il termine di durata di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e di rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e modalità di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema di rappresentanza la possibilità di determinare e controllare efficacemente gli obiettivi strategici e garantire alla gestione operativa flessibilità e dinamismo.

2. La partecipazione all'Azienda deriva da:

a) conferimento del capitale di dotazione;

b) affidamento di servizi attinenti all'oggetto sociale.

3. I conferimenti che danno diritto alla partecipazione sono

soggetti all'Assemblea consortile.

4. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi cui sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale.

2. La partecipazione si esplica attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, in cui esercita il diritto a concorrere alla formazione della volontà collegiale attraverso il voto, con le modalità indicate al successivo art. 10;

b) l'esercizio del diritto di veto nei confronti delle deliberazioni assunte dagli organi sociali in modo difforme dalle proposte o dal presente Statuto;

c) la partecipazione al riparto di liquidazione, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, disposto in proporzione alle quote di conferimento del Capitale di Dotazione.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun Ente consorziato partecipa all'assemblea con un proprio rappresentante.

2. Gli Enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale, a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda e a designare i componenti degli organi della stessa.

3. Gli Enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo, anche preventivo, sulla gestione dell'Azienda e a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita.

4. Gli Enti consorziati devono, inoltre, concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda erogando alla stessa un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo art.11.

Art. 9 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. Il Capitale di Dotazione complessivo è di Euro 104.500,00 (centoquattromilacinquecento/00), suddiviso in n.19 quote, ciascuna del medesimo valore nominale.

2. Il Capitale di Dotazione da conferire da parte di un eventuale nuovo Ente che voglia associarsi è determinato in base ai criteri indicati al comma 2, e incrementa il valore complessivo del Capitale di Dotazione. (Capitale + riserva).

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto in Assemblea

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea consortile dal proprio legale rappresentante o da persona delegata scelta tra gli amministratori degli Enti consorziati.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto individuale, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari al numero degli Enti soci.

3. L'Assemblea procede annualmente al calcolo dei voti assembleari, allo scopo di allineare i voti medesimi a eventuali

recessi o nuove ammissioni.

Art. 11 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi per i servizi erogati in forma associata, in particolare i comuni consorziati provvedono alla copertura dei costi in quota parte sulla base del numero dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, o di una precedente annualità di cui siano disponibili dati completi. L'Assemblea dei Sindaci determina la quota annua procapite.

2. Per i servizi affidati direttamente da ogni singolo Comune socio, si farà riferimento a quanto pattuito e specificato nel relativo Contratto di Servizio stipulato con l'Azienda.

Art. 12 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, solo nella misura in cui la produzione ed erogazione di tali servizi rispetti i limiti di legge vigenti.

Art.13 - Recesso

1. È consentito il recesso degli Enti Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

3. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

4. Tutti gli atti, relativi al recesso, devono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile attraverso apposito verbale di cui è informato l'Organo Amministrativo.

5. Per la liquidazione della quota capitale di pertinenza dell'Ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.

Art. 14 - Scioglimento e fusione

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento la sua vita consortile per effetto di delibera dell'Assemblea Consortile.

2. Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione per come indicato dall'art. 9 comma 1, e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di essi vengano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul proprio territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

4. Nel caso di recesso di un singolo Ente la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi

conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in Bilancio al momento del recesso.

5. In caso di fusione dell'Azienda con altra Azienda di servizi espressione degli enti locali del territorio ed avente le stesse finalità sociali, le quote di capitale, i beni immobili e le strutture dell'Azienda potranno confluire direttamente nella nuova Azienda, e dovranno concorrere alla nuova definizione delle modalità di partecipazione al voto assembleare.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.15 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti soci. Essa è composta dai rappresentanti legali di ciascun Ente Consorziato o da loro Delegati.

2. A ciascun rappresentante degli Enti è assegnato un voto.

3. La delega, da parte del legale rappresentante degli enti soci, deve essere rilasciata per iscritto e valida per la convocazione espressamente indicata nella delega.

4. In caso di cessazione del legale rappresentante dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto a cui, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente, è attribuita la funzione vicaria.

5. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede dell'Ente di appartenenza.

Art. 16 - Durata dell'Assemblea Consortile

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifici un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 17 - Attribuzioni

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze sui seguenti atti:

a) nomina nel proprio seno, nella prima riunione, del Presidente dell'Assemblea e del Vice Presidente dell'Assemblea;

b) nomina dell'Organo Amministrativo;

c) scioglimento dell'Organo Amministrativo e revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;

d) definizione della eventuale indennità di rappresentanza dell'Organo Amministrativo, del Presidente del Consiglio di amministrazione, degli eventuali gettoni di presenza dei consiglieri e degli emolumenti per incarichi speciali dei componenti dell'Organo Amministrativo, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente;

e) nomina dell'Organo di controllo;

f) definizione delle indennità, dei gettoni di presenza e de-

- gli emolumenti dei componenti dell'Organo di controllo;
- g) definizione degli indirizzi strategici dell'Azienda, a cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi nella gestione, con le modalità di cui al successivo art. 24;
 - h) nomina e revoca dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipi;
 - i) approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, e in particolare del Piano programma annuale, dei modelli di Contratto di Servizio, del Bilancio di Previsione annuale e Triennale, del Conto Consuntivo e del Bilancio d'esercizio e relative variazioni;
 - j) modifiche allo Statuto dell'Azienda;
 - k) richieste di ammissione di altri Enti nell'Azienda;
 - l) accoglimento di conferimenti di servizi tali da incidere in modo significativo sull'attività dell'organizzazione dell'Azienda;
 - m) scioglimento dell'Azienda;
 - n) modifiche alla Convenzione Costitutiva;
 - o) modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente;
 - p) approvazione e modifica di regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali ivi compreso quello della stessa Assemblea e dell'Organo Amministrativo, fatta eccezioni per quelli di competenza esclusiva di altri Organi;
 - q) acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;
 - r) allineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
 - s) Bilancio Sociale;
 - t) sede dell'Azienda ed ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - u) revisioni delle quote di partecipazione;
 - v) esercizio, attraverso delega espressa a propri membri, del potere ispettivo ordinario e straordinario sulla gestione della azienda, tra cui il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dell'attività aziendale da parte degli organi aziendali;
 - w) deliberazione in tutte le materie conferite dalla legge.
2. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda.

Art.18 - Adunanze

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio di esercizio annuale.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'Organo Amministrativo o quando ne sia fatta domanda da almeno sei componenti della Assemblea.

Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le delibere riguardano persone, che vengono adottate a scrutinio segreto.

4. Le sedute dell'assemblea sono tenute nel rispetto delle norme vigenti.

5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano:

a) i Soci, con diritto di voto;
b) il legale rappresentante dell'Azienda, senza diritto di voto.

6. Possono essere invitati senza diritto di voto:

a) il Responsabile dell'ufficio di Piano;
b) il Direttore dell'Azienda;
c) un funzionario, con compiti di verbalizzazione;
d) qualsiasi figura ritenuta utile allo svolgimento dei lavori.

7. Sono fatte in ogni caso salve le prevalenti previsioni normative e regolamentari e dei piani di zona, anche sopravvenute, relative alla costituzione, alla denominazione, ai poteri ed al funzionamento degli Organi di indirizzo e controllo politico - amministrativo e tecnico.

Art.19 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea, anche fuori della sede Sociale, purché in provincia di Bergamo.

2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e comunque in tempo utile per il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

3. Il Presidente dell'assemblea convoca l'Assemblea:

a) ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno;
b) quando ne è fatta domanda da almeno sei Soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti.

5. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica o attraverso altre idonee forme.

6. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare accompagnate dalla relativa documentazione e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

7. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci e partecipino

all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

8. La prima adunanza è convocata nei modi e termini di legge, dal Sindaco del Comune di Albino ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile.

9. Nella prima adunanza, l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente.

Art. 20 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti membri che rappresentano almeno due terzi degli Enti Soci.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che dovevano essere trattati nella prima.

3. L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza degli Enti Soci.

4. Il quorum di validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione, su ogni singolo argomento.

5. L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun membro esprime un voto.

2. È valida la deliberazione approvata a maggioranza semplice degli Enti Soci, fatti salvi i casi per i quali è richiesta la maggioranza assoluta ai sensi di legge e del presente Statuto.

3. Nel calcolo dei voti le quote relative alle astensioni volontarie dal voto non vengono conteggiate.

Art. 22 - Maggioranze

1. Maggioranza assoluta:

- è necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice

Presidente;

b. nomina del Presidente e degli altri componenti dell'Organo Amministrativo;

c. revoca e scioglimento dell'Organo Amministrativo o di un suo membro;

d. revoca del Presidente dell'Assemblea;

e. accoglimento di conferimenti di servizi da parte di uno degli Enti soci, per una quota superiore al 20% dei servizi già gestiti;

f. accoglimento di conferimenti di capitale per una quota superiore al 10% del capitale della Azienda;

g. modifiche statutarie;

h. scioglimento dell'Azienda;

i. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;

j. modifica delle quote di partecipazione.

2. Maggioranza qualificata

Per le nuove ammissioni di Enti all'Azienda è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritti al voto.

3. Per le nomine di cui alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di preferenze e sono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

4. Al ballottaggio è ammesso un numero di candidati possibilmente doppio dei membri da eleggere.

Art. 23 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è nominato secondo le modalità di cui al precedente articolo art. 22 e dura in carica 3 anni o per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, salvo decadenza dalla carica.

2. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) predispone l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;

b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea Consortile;

c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea e ne garantisce la pubblicazione;

d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;

e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le delibere dell'Assemblea;

f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

3. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

4. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, questi vengono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile più anziano di nomina.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, agli effetti del presente Statuto, presso la sede dell'Ente di appartenenza.

Art. 24 - Strumenti di indirizzo e controllo dell'Assemblea Consortile

1. Al fine di orientare l'attività dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea consortile, in base agli indirizzi previsti dalla programmazione dell'Assemblea dei Sindaci, e compatibilmente con i Piani finanziari, definisce periodicamente le linee di indirizzo gestionale a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività.

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dell'Organo Amministrativo e del Direttore debbono essere coerenti con gli obiettivi strategici esplicitati dalle linee di indirizzo.

3. L'Assemblea Consortile, per tramite di suoi componenti a ciò delegati, può esercitare il potere ispettivo relativamente alla coerenza tra gli atti dell'Organo Amministrativo e del Direttore e gli indirizzi ed obiettivi strategici assunti.

4. L'Assemblea consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa. Tale regolamento è approvato con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 22, comma 2.

Art. 25 - Organo Amministrativo

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea consortile al momento della nomina.

2. In casi eccezionali, definiti da due terzi dell'Assemblea Consortile, l'Azienda può essere amministrata da un amministratore unico, nominato con la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea Consortile.

3. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di amministrazione oppure l'Amministratore Unico.

4. Gli amministratori saranno scelti tra gli amministratori pubblici di maggioranza (Sindaci, Assessori e Consiglieri) dei Comuni soci o tra esperti o consulenti con speciale competenza tecnica e amministrativa, che non si trovino in situazione di ineleggibilità a norma di Legge.

5. La misura delle indennità, dei rimborsi spese, dei gettoni di presenza a favore dell'Organo Amministrativo è definita dall'Assemblea consortile in conformità alle disposizioni di legge nel tempo in vigore.

Art. 26 - Durata della carica, revoca e cessazione

1. Gli amministratori restano in carica tre anni oppure per il periodo determinato dall'Assemblea Consortile al momento della nomina.

2. Qualora i membri dell'organo amministrativo siano sindaci, assessori o consiglieri di maggioranza dei comuni soci decadano dalla carica nel momento in cui non occuperanno più il ruolo di amministratore pubblico di maggioranza.

3. La revoca dell'organo amministrativo o di uno dei suoi membri può essere disposta con motivata delibera dell'assemblea consortile anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, l'Assemblea provvede a surrogarli con le stesse modalità previste per la nomina dell'organo amministrativo.

6. Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei membri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo. Gli altri membri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dell'assemblea consortile la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Divieto di partecipazione alle sedute

I membri dell'organo amministrativo non possono prendere parte a sedute in cui si discutono o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 28 - Consiglio di amministrazione

1. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea consortile al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli aventi diritto che rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni; la relativa documentazione è conservata dall'Azienda; spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti

gli amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo.

Art. 29 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

2. In caso di richiesta di due amministratori, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante pec spedita a tutti gli amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i membri dell'Organo di Controllo.

4. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-videoconferenza, alle condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, salvo il caso di Consiglio di amministrazione composto da due membri, prevale il voto del Presidente.

7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 30 - Competenze dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo:

- a) dà seguito alle deliberazioni dell'assemblea consortile;
- b) sottopone all'assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali, sentito il parere del Presidente dell'assemblea, che può avocare all'assemblea la decisione.

2. Competono inoltre all'Organo Amministrativo:

- a) la nomina del Direttore dell'azienda secondo una procedura comparativa per titoli ed esperienza;
- b) la nomina di dipendenti della Società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza;
- c) la definizione degli atti di delega al Direttore;
- d) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la

disciplina e il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile;

e) la definizione di linee guida inerenti alla disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;

f) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;

g) ogni decisione, su qualunque materia o argomento, di cui il Presidente dell'assemblea creda opportuno investirlo;

h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi "business plan";

i) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'assemblea consortile, al Presidente della stessa e al Direttore;

j) convenzioni, accordi di programma o atti di intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e/o altri Enti Pubblici secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea Consortile.

3. L'Organo Amministrativo risponde del proprio operato all'assemblea consortile.

4. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda di fronte a terzi ed in giudizio;

b) dispone per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'azienda, escluso quanto oggetto di competenza dell'assemblea;

c) promuove l'attività dell'azienda;

d) attua le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;

e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;

f) vigila sull'andamento gestionale dell'azienda e sull'operato del Direttore;

g) firma i verbali di deliberazione di competenza;

h) esercita ogni altra funzione demandatagli.

5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega formale, il compito di seguire specifici affari amministrativi o la gestione di specifiche aree di gestione definite nel regolamento di organizzazione.

Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate, a suo giudizio insindacabile, dal Presidente del Consiglio di amministrazione; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'assemblea, che può investire della decisione l'organo da lui presieduto.

6. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, qualora il Consiglio di amministrazione abbia deciso di non voler nominare un Direttore, ha la facoltà di affidare ad un Consigliere

la delega per la gestione dell'ordinaria amministrazione.

7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca e presiede le sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 31 - Rappresentanza

1. In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati, ai singoli Consiglieri Delegati nell'ambito delle funzioni loro attribuite.

2. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 - Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato nei modi previsti dalla normativa vigente. L'incarico può essere conferito anche a un dipendente degli Enti aderenti, con conseguente modifica della sua posizione contrattuale. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato dell'Organo Amministrativo in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito sulla scorta dei criteri definiti dall'Assemblea Consortile ed in conformità a quanto previsto dal contratto della dirigenza degli enti locali.

3. L'incarico di Direttore è conferito dall'Organo Amministrativo con procedura di diritto pubblico, previo colloquio di verifica della capacità tecnica e attitudinale del candidato, che verrà effettuata da una commissione tecnica all'uopo istituita e sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

4. La revoca del Direttore è proposta dall'Organo Amministrativo e approvata dall'Assemblea.

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal contratto della dirigenza degli Enti locali.

Art. 33 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Azienda.

2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati dagli Organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto, fatte salve le prescrizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici d'interesse generale socio sanitari da parte degli Enti locali.

3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono riconducibili a quelli propri della Dirigenza pubblica locale, quali previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel

tempo in vigore, e sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

4. In particolare, il direttore:

a. coadiuva l'Organo Amministrativo nella predisposizione dei documenti di cui all'art. 30;

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;

c. controlla e verifica gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla trasparenza e anticorruzione;

d. cura gli affari correnti e sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda adottando i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;

e. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro, sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dall'Organo Amministrativo compresi:

- incarichi di direzione di aree funzionali;

- deleghe ad uno o più dipendenti della Società di parte delle proprie competenze nonché del potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa;

- collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

f. partecipa, se richiesto, con funzioni consultive alle sedute dell'Organo Amministrativo;

g. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dall'Organo Amministrativo;

h. l'apertura di conti correnti bancari e postali, le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo previa informativa all'organo amministrativo;

i. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea consortile previa informativa all'organo amministrativo e l'invio ai Comuni dei verbali delle delibere assembleari entro 30 giorni dalla data di approvazione delle stesse.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente all'Organo Amministrativo e annualmente predispone una relazione dettagliata sull'andamento dell'azienda, da esporre in Assemblea nei primi mesi dell'anno successivo a quello considerato.

Spetta inoltre al Direttore:

a) curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;

b) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni nei limiti e nei budget delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi approvate dall'Organo Amministrativo;

c) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli;

d) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica dell'Organo Amministrativo.

Il Direttore è il responsabile, salvo delega:

- dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura ivi compreso il procedimento di accesso ai documenti amministrativi nella disponibilità dell'azienda, ai sensi della L. 241/1990, del D.P.R. n. 184/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- del trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;
- della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il Direttore provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonché a quelli che gli vengono formalmente delegati dall'Organo Amministrativo.

Art. 34 - Relazione con gli organismi tecnici

1. Il modello di gestione adottato dall'Azienda consortile deve rispondere al principio della condivisione mirata delle risorse, dimostrando attenzione ai bisogni e puntualità nelle risposte a beneficio dei cittadini dei Comuni dell'Ambito.

2. Per perseguire questa finalità, l'Azienda interagisce con l'Ufficio di Piano e con gli altri organismi tecnici competenti, sia in fase di progettazione di nuovi interventi e servizi, sia relativamente alla raccolta periodica di indicazioni sulla quantità, rilevanza, priorità e bisogni del territorio.

Art. 35 - Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività e alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione e alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica e alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione, adottato dall'Organo Amministrativo. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 36 - Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o con

personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

2. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTRATTI

Art. 37 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e dell'art. 114 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) e successive modificazioni.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Piano Programma;
- b) il Budget triennale e annuale;
- c) il Bilancio di esercizio;
- d) ogni altro documento previsto dalla normativa.

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea Consortile, come previsto dal presente Statuto e sono trasmessi a ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali.

4. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, di gestione e di rendicontazione dell'Azienda.

Art.38 - Finanza

Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a. conferimenti del fondo di dotazione consortile;
- b. i contributi degli Enti Consorziati;
- c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici, nazionali o sovranazionali, e da enti o soggetti privati;
- d. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti dei servizi aziendali;
- e. prestiti o accensione di mutui;
- f. donazioni e liberalità di terzi;
- g. ogni altro provento o entrata consentito dalla legge.

Art. 39 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, da beni mobili e immobili oggetto di donazione e dal Capitale di Dotazione conferito dai Comuni soci.

2. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili e immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

Art. 40 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni e ai servizi in genere, l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle Linee Guida in materia stabilite dall'Organo Amministrativo e ratificate dall'Assemblea.

2. I contratti e le convenzioni in corso a qualsiasi titolo al momento della trasformazione in Azienda proseguono fino alla loro naturale scadenza.

Art. 41 - Spese in economia

1. Con proprio atto di organizzazione, l'Organo Amministrativo determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Struttura e Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

2. Apposito regolamento dell'Azienda determina la natura e il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia tra cui quelle per assicurare il normale funzionamento degli uffici e servizi, dell'Azienda, l'urgente provvista di materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

Art. 42 - Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea consortile sulla base delle disposizioni vigenti. L'Organo di controllo svolge le funzioni previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano tale funzione e in particolare dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del DPR 4.10.1986 n. 902.

2. L'Organo di controllo è composto da uno a tre membri, di cui uno, nominato dallo stesso Organo di controllo, svolge le funzioni di Presidente.

3. L'Organo di controllo dura in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile.

4. L'anticipata cessazione dalla carica, oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di incompatibilità previste dal comma successivo, è possibile anche per decadenza dall'ufficio, che si verifica allorché il revisore non partecipi, durante un esercizio, a due riunioni consecutive del Collegio senza giustificato motivo, ovvero nel caso in cui l'assenza, ancorché giustificata, si protragga per un intero esercizio.

5. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art.15 della L. 19.3.1990 n. 55 nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori dell'Azienda entro il quarto grado, coloro che sono legati

all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio o in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali o liti pendenti con l'Azienda stessa, nonché coloro che esercitano cariche politiche.

6. Ogni membro dell'Organo di controllo può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a verbale delle sue osservazioni o rilievi e può partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti fondamentali di gestione.

7. L'Organo di controllo presenta almeno annualmente all'Assemblea consortile una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda e riferisce per iscritto e con puntualità sui progetti di bilancio pluriennale e annuale; esprime altresì il proprio parere su specifiche questioni sottoposte dall'Organo Amministrativo dell'Azienda e dalla Assemblea consortile.

8. All'Organo di controllo è corrisposta una indennità, tenuto conto della normativa vigente, determinata dall'Assemblea consortile e definita nell'atto di nomina.

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 43 - Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Art. 44 - Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale dipendente e i rapporti di collaborazione in corso con gli enti soci al momento della trasformazione della Azienda o derivanti da successive adesioni, proseguono fino alla scadenza prevista; il personale mantiene i diritti acquisiti al momento del subentro dell'Azienda nella titolarità dei rapporti.

Art. 45 - Approvazione e attuazione dello Statuto

Ai sensi degli articoli 113 bis e 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000, lo Statuto dell'Azienda e le sue modifiche sono approvate dai Consigli Comunali.

Art. 46 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice civile.

Art. 47 - Controversie

Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto,

viene rimessa al Tribunale di Bergamo.